



L.R. 14/2016 del 26/5/2016

Attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell'economia circolare

Relazione in merito all'attività di controllo della Salvaguardia degli equilibri e dell'Assestamento Generale del Bilancio 2021/2023

In data 27.04.2021 il Consiglio d'Ambito con deliberazione n. 2 ha approvato il bilancio di previsione 2021-2023;

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo 193 del TUEL prevede che: "1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6. 2.

Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui".

L'articolo 175 comma 8 del TUEL prevede che "mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio".

Rilevato che il regolamento di contabilità dell'Ente d'Ambito Napoli 1 non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- il rispetto degli equilibri di cassa;
- la coerenza della gestione con gli obiettivi di finanza pubblica;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche, in virtù del nuovo bilancio armonizzato, della gestione di cassa;

- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio D'Ambito ha pertanto una duplice finalità:

- Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

Il sottoscritto ha verificato:

- l'inesistenza di debiti fuori bilancio;
- l'inesistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- l'assenza di eventuali nuove e sopravvenute esigenze e di nuove/maggiori risorse;
- l'assenza di crediti per i quali vi è l'obbligatorietà di prevedere l'accantonamento al F.C.D.E. in quanto trattasi di crediti vantati solo nei confronti dei Comuni associati;

LE VARIAZIONI APPORTATE IN SEDE DI ASSESTAMENTO GENERALE

Non risulta necessario apportare variazioni al Bilancio di Previsione 2021/2023 in quanto non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare e né l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui.

EQUILIBRI E VINCOLI DI BILANCIO

Considerato che, in sede di ricognizione dello stato della gestione finanziaria, non è stato necessario procedere a variazioni di Bilancio, nel prospetto che segue – **Allegato A**) - è riportato l'Equilibrio Economico Finanziario per il triennio 2021/2023, mentre **nell'Allegato B**) è riportato il Quadro Generale Riassuntivo 2021/2023.

Per quanto riguarda gli obiettivi di finanza pubblica da conseguire, l'andamento degli accertamenti e degli impegni di parte corrente e l'andamento delle riscossioni e dei pagamenti in conto capitale non fanno emergere criticità degne di nota, come si evince dal prospetto che evidenzia il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, allegato alla presente.

CASSA

L'Ente non è mai andato in Anticipazione di tesoreria né è previsto dalla convenzione in atto.

La situazione attuale presenta al 30.06.2021 un Fondo Cassa del Tesoriere di euro 800.748,76 e non risultano pendenti somme vincolate per azioni esecutive. L'ente ha sempre operato nel rispetto degli equilibri di cassa.

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Preso atto che il D.M.1 dicembre 2015 ha espunto dal paragrafo 4.2 del principio contabile sulla programmazione (allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011 e sm.i.) la verifica dello stato di attuazione dei programmi quale fase contestuale alla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio e che la FAQ n. 7 dell'apposita sezione ARCONET presente sul sito della Ragioneria Generale dello Stato *suggerisce che tale verifica debba essere effettuata in sede di esame del DUP per il triennio successivo, anche al fine di dare attuazione al Controllo Strategico di cui all'art. 147 – ter del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.* si rimanda espressamente al Paragrafo "STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI" nella prima parte del DUP 2021 – 2023.

Costituiscono allegati alla presente i prospetti dimostrativi del pareggio di Bilancio per le annualità 2020/2021/2022, degli equilibri di competenza e di cassa, nonché l'allegato relativo alla verifica dei vincoli di finanza pubblica art. 1 comma 712 della legge di stabilità 2016.

CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso, il Direttore Generale in qualità di Responsabile dell'Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione ad interim:

- verificato il pareggio finanziario;
- verificato il permanere degli equilibri di bilancio;
- verificata l'inesistenza di altri debiti fuori bilancio;
- verificata la coerenza sia delle previsioni che della gestione relativamente agli obiettivi di finanza pubblica per gli anni 2021/2023;
- Verificato l'equilibrio di cassa;

Esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione relativa all'assestamento generale e agli equilibri di bilancio, dando atto che non vi è necessità di apportare variazioni al Bilancio di Previsione 2021/2023 permanendo una situazione di equilibrio generale dei conti.

Napoli, 27/07/2021

Il Direttore Generale in qualità di Responsabile
dell'Area Amministrazione e Supporto alla
Regolazione ad interim


Dott. Carlo Lupoli